

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 30774 Anno 2022**

**Presidente: IASILLO ADRIANO**

**Relatore: CAIRO ANTONIO**

**Data Udienza: 22/10/2021**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO


nel procedimento a carico di:

MBACKE nato il 17/01/19

avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG



Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte di cassazione, Luigi Cuomo, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

### **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata nei confronti di Mbacke, avendo costui riportato una seconda condanna nel periodo di sospensione della esecuzione della pena, ex art. 168 cod. pen.

Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta avanzata dal P.M. sul presupposto che la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale coincideva con il 9/10/2019, mentre il condannato aveva riportato altra condanna con sentenza del Tribunale di Torino, in data 22/9/2019, irrevocabile il 10/10/2019, per un reato commesso il 6/9/2019, in data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. Il Procuratore della Repubblica di Torino ricorre per cassazione e osserva che la decisione era inficiata dalla erronea indicazione che il reato era stato commesso il 6/9/2019, là dove esso era stato commesso il 6/9/2020 e, cioè, in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e, dunque, nel quinquennio dal suo passaggio in giudicato.

3. Il ricorso è fondato. Il nuovo reato risulta invero commesso in data successiva al giudicato sulla sentenza con cui è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si tratta di fatti commessi il 6/9/2020 e giudicati con la sentenza del 22/9/2020, relativi a una condotta di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni, per i quali è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione. A nulla rileva la circostanza che il cumulo delle pene tra le due decisioni, poi, non supera i limiti edittali appartenendo al solo giudice della cognizione la discrezionalità di concedere o meno la sospensione condizionale, con la seconda decisione (Sez. 1 nr. 8465 del 27/1/2009, P.M. in proc. Safranovych, rv 244398; Sez. 1, nr. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic Cristian, Rv. 280682).

La disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 164 cod. pen., - secondo cui il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può reiterare il beneficio della sospensione condizionale qualora la pena da infliggere,

cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. – può, invero, trovare applicazione solo nella fase di cognizione a condizione che l'imputato venga, sulla base di prognosi favorevole riservata al giudice di tale fase, ritenuto meritevole di fruire ulteriormente del beneficio.

Il che nel caso di specie non è avvenuto, poiché dalla sentenza, in atti, emessa il 22/9/2020 dal Tribunale di Torino risulta non concessa la sospensione condizionale della pena.

Alla luce di quanto detto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per ogni e più approfondita verifica, da parte del Tribunale di Torino.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma il 22 ottobre 2021

Il consigliere relatore

il presidente